

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 29 del Reg. Delib.

N. 8056 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Liliana Monchelato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI COMUNALI - UFFICIO TECNICO UNICO ALTA
VALLE DEL CHIAMPO.**

L'anno duemilaquattordici addì DICIOOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,30 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 13/11/2014 prot. 7645, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 457 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 01/12/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

Eseguito l'appello risultano:
Monchelato Liliana Teresa
Nardi Monica
Dal Cengio Gianclaudio
Cortivo Egidio
Balestro Flavia
Dal Molin Moreno
Trevisan Guido Raffaele
Valdegamberi Francesco
Trevisan Omar Loris
Farinon Lorella
Raniero Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	
SI	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.

La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI - UFFICIO TECNICO UNICO ALTA VALLE DEL CHIAMPO

Il Consigliere Trevisan Omar Loris conferma il parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e successive ulteriori modificazioni e integrazioni, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti a Comunità montane;

VISTA la legge regionale 27.04.2012, n. 18, recante *“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”*;

VISTA la legge regionale 28.09.2012, n. 40, recante *“Norme in materia di unioni montane”*;

VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 18/2012;

VISTO l'art. 5, comma 1-bis, della legge regionale 40/2012, che recita: *“i comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’ e successive modificazioni ed integrazioni”*;

VISTO che, ai sensi del comma 27 del citato art. 14 del D.L. 78/2010, le funzioni fondamentali dei comuni sono:

- a) l'organizzazione generale dell'amministrazione, la gestione finanziaria e contabile e il controllo;
- b) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) l'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
- i) la polizia municipale e la polizia amministrativa locale;
- l) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica;

VISTO che la Legge di stabilità per il 2014 proroga la 31 dicembre 2014 le scadenze per i Comuni di ridotte dimensioni demografiche, ossia per quelli fino ai 5.000 abitanti e fino ai 3.000 per quelli appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, riguardo l'obbligo dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, tramite Unioni di Comuni e Convenzioni di cui di cui all'art. 19 c.1 del D.L. 95/2012;

VISTO l'articolo 1 della Legge 56/2014 che modifica il limite demografico minimo delle unioni ovvero delle convenzioni fissandolo a 10.000 abitanti, ovvero 3000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane;

VISTA e RICHIAMATA la D.C.C. n. 28 del 18/11/2014 "Approvazione convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni comunali";

VISTO l'allegato schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali e precisamente:

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

tra le amministrazioni comunali di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, che, composta da otto articoli, costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

RITENUTO, quindi, di approvare con la presente deliberazione la convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui sopra tra le amministrazioni comunali di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino;

STABILITO che la funzione di soggetto capofila sarà svolta dal Comune di Altissimo, come previsto dall'art. 4 della convenzione;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c), del D.lgs. 267/2000;

Con votazione in forma palese, dal seguente esito:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 11

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di gestire in associazione con i comuni di Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino e nella forma della convenzione, le seguenti funzioni fondamentali, costituendo l'“Ufficio Tecnico Unico Alta Valle del Chiampo”, così come individuate dall'art. 14, comma 27, con la decorrenza indicate all'art. 1 dello schema di convenzione allegato:

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

2. di approvare l'allegato schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui sopra tra le amministrazioni comunali di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, che, composta da otto articoli, costituisce parte integrante della presente deliberazione;

3. di dare atto che la funzione di soggetto referente sarà svolta dal Comune di Altissimo, come previsto dall'art. 1 della convenzione quadro;

4. di dare atto che il Sindaco sottoscriverà la convenzione in rappresentanza del Comune di Altissimo.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs n.267/2000, con separata votazione, espressa in forma palese, dal seguente esito:

Presenti 11

Votanti 11

Favorevoli 11

Contrari nessuno

Astenuti nessuno

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI
(UFFICIO TECNICO UNICO ALTA VALLE DEL CHIAMPO)

Le Amministrazioni comunali di

Comune di Altissimo, con sede legale in Via Roma 1, rappresentato dalla sig.ra Monchelato Liliana, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00519170245,

E

Comune di Crespadoro, con sede legale in Piazza Municipio 3, rappresentato dal sig. Dalla Costa Giovanni Pietro, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00608570248,

E

Comune di Nogarole Vicentino, con sede legale in Piazza G. Marconi, rappresentato dalla sig.ra Bauce Romina, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 01231380245,

E

Comune di San Pietro Mussolino, con sede legale in Via Chiesa Nuova 3, rappresentato dal sig. Tasso Gabriele, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 00608560249,

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, e la Legge n. 56/2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e smi «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni e cioè:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e comuni in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

1-bis) i servizi in materia statistica.

- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;

- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003;

VISTO che la Legge di stabilità per il 2014 proroga la 31 dicembre 2014 le scadenze per i Comuni di ridotte dimensioni demografiche, ossia per quelli fino ai 5.000 abitanti e fino ai 3.000 per quelli appartenenti o appartenuti alle Comunità montane, riguardo l'obbligo dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali, tramite Unioni di Comuni e Convenzioni di cui di cui all'art. 19 c.1 del D.L. 95/2012;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che in attuazione del federalismo fiscale destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

OGGETTO

I Comuni di Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione, **a partire dal giorno 01 gennaio 2015**, le seguenti funzioni fondamentali, così come individuate dall'art. 14, comma 27, del decreto legge n. 78/2010 e smi:

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del
- deliberazione del Consiglio comunale di..... n. del

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci convenzionati, verifica l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 2

FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

1. L'ufficio tecnico comune dispone delle quattro sedi attuali dei rispettivi Comuni;
2. Alla direzione dell'ufficio tecnico comune è preposto un Responsabile, qualificato, a tutti gli effetti, responsabile del procedimento, nominato con proprio decreto, dal Sindaco del Comune capofila d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.
3. Il Responsabile, per il funzionamento dell'ufficio tecnico comune e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, si avvale del personale assegnato all'ufficio comune nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati.
4. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

5. All'ufficio tecnico comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.
6. L'ufficio tecnico comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività sotto elencate:
 - Ambiente;
 - Manutenzione;
 - Edilizia Privata;
 - Lavori Pubblici;
 - Commercio;
 - Protezione Civile;
 - Trasporti;
 - Edilizia scolastica.
7. Al Responsabile compete, in particolare, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'ufficio tecnico comune, compresi tutti gli atti con valenza esterna, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
8. L'ufficio comune è composto da personale in servizio messo a disposizione dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati.
9. Il personale, coordinato dal Responsabile, presterà il proprio servizio nelle quattro sedi Comunali, autorizzato ad accedere ed ad utilizzare le rispettive banche dati, a seconda della necessità che si presenterà sul territorio, garantendo almeno una apertura settimanale al pubblico per ogni sede.
10. Gli operai comunali dei quattro comuni avranno, ogni mattina, un unico punto di ritrovo che sarà deciso dal tecnico addetto alla manutenzione in coordinamento con il Responsabile dell'Ufficio.
11. Le modalità di individuazione, le condizioni, le caratteristiche e i requisiti che deve possedere il personale incardinato presso l'ufficio comune sono indicate nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

12. Il personale messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l'ufficio comune, è da considerarsi assegnato nelle forme consentite dai vigenti contratti collettivi e/o dalla vigente legislazione.

Articolo 4

CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal **Sindaco di Atissimo** o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni Convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a. stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b. definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;
- c. vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- d. si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- e. esamina le eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione.

Articolo 5

RAPPORTI FINANZIARI

1. I Comuni aderenti alla convenzione versano una quota annua necessaria per l'effettuazione delle funzioni e dei servizi in gestione associata; tale quota è definita dalla Conferenza dei Sindaci ed approvata dalle Giunte dei Comuni della gestione associata.
2. La quota parte è fissa ed uguale per ogni Comune.
3. Entro il 15 gennaio di ogni anno il responsabile dell'ufficio comune comunica alla Conferenza dei Sindaci il fabbisogno delle risorse economiche cosicché la Conferenza possa stabilire la quota di partecipazione di ciascun Comune convenzionato.
4. Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con

la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al comune sede dell'ufficio comune secondo le seguenti scadenze: 50 % entro il Giugno; 50 % entro il Novembre.

5. Il responsabile dell'ufficio comune redige entro il 15 gennaio un apposito prospetto preventivo e, entro il 31 ottobre, un rendiconto delle spese relative alla gestione associata.

Articolo 6

DURATA - INTEGRAZIONI

La durata della presenta convenzione è di almeno un triennio, ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e smi (oppure da definirsi, per una durata ulteriore, sulla base delle specifiche intese che saranno convenute tra gli Enti sottoscrittori). La presente Convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI COMUNI O ENTI

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata, va presentata al Comune capofila/alla Conferenza dei Sindaci/all'Unione e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita deliberazione dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di Legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI -
UFFICIO TECNICO UNICO ALTA VALLE DEL CHIAMPO.**

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/11/2014

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
f.to Arch. Alberto Cisco

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 13/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia